SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Regione Lombardia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166/L

LEGGE 2 agosto 1999, n. **302.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

99G0377

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. **303.**

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

99G0366

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999.

Nomina del commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Tenuto conto delle molteplici problematiche e degli aspetti connessi alla pratica applicazione delle procedure amministrative e della normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati;

Ritenuto necessario proporre modifiche ed integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la gestione e la destinazione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

Valutata la necessità di assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati;

Valutata altresì la necessità di assicurare il collegamento tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati ed i soggetti di cui all'art. 2-*duodecies*, comma 2, lettera *b)*, della legge 7 marzo 1996, n. 109, al fine di assicurare la effettività della destinazione sociale dei beni confiscati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 aprile e del 16 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il generale di brigata della Guardia di finanza Castore Palmerini è nominato commissario straordinario del Governo, per la durata di un anno, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati;

b) assicurare il necessario collegamento tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati e i soggetti di cui all'art. 2-*duodecies*, comma 2, lettera *b),* della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per la prospettazione e soluzione di problematiche generali inerenti la destinazione medesima;

c) segnalare la necessità dell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la correttezza della gestione dei beni confiscati e l'effettività della destinazione sociale dei beni stessi, anche con diffida agli organi competenti;

d) formulare proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

e) procedere al monitoraggio, anche attraverso l'accesso alle basi di dati disponibili, dei beni confiscati avvalendosi dell'Osservatorio permanente sui beni confiscati, istituito dal Ministro delle finanze con decreto del 3 febbraio 1999.

2. Il commissario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolino la loro proficua attuazione. Il Presidente del Consiglio ne dà tempestiva comunicazione ai Ministri interessati.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'Osservatorio permanente sui beni confiscati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*.

2. Il commissario straordinario si avvale altresì di una struttura, che ha sede presso il Ministero delle finanze, posta alle sue dirette dipendenze, composta da personale tecnico e amministrativo appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. Tali amministrazioni, su richiesta del commissario straordinario, adottano i relativi provvedimenti di comando previa verifica della disponibilità di organico di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ovvero, là dove compatibile con l'espletamento delle attività di servizio ordinarie, di utilizzazione a tempo parziale. A tale personale spetta il compenso per lavoro straordinario, fino ad un massimo di settanta ore mensili individuali. Al personale dirigenziale compete l'indennità di posizione corrispondente al trattamento massimo (livello A) previsto dal vigente contratto, per il personale dirigenziale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il commissario straordinario può avvalersi anche della consulenza tecnica di esperti, da nominare ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La struttura di cui al comma 2 è composta da un numero di unità non superiore a trenta, di cui almeno tre appartenenti alla carriera dirigenziale o ufficiali

superiori della Guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri e questori della Polizia di Stato e le rimanenti unità appartenenti alle qualifiche nazionali inquadrate dal C.C.N.L. vigente del comparto dei Ministeri nelle aree A, B e C o ufficiali inferiori della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e commissari della Polizia di Stato o ispettori o sovrintendenti o agenti della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il compenso del commissario straordinario.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al centro di responsabilità del segretariato generale - U.P.B. 2.1.1.1.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 304

99A7500

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del P.R.A. di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 2 agosto 1999, dovuto all'installazione delle nuove apparecchiature automatizzate P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 2 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 agosto 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A7326

DECRETO 3 agosto 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società General tecnica S.r.l., in Monte S. Giovanni Campano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza in data 12 novembre 1998, prodotta, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, da Lippi Lucia, in qualità di rappresentante legale della società General tecnica S.r.l., con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) - Frazione Colli - Via Campolato, 23, esercente studio, progettazione e realizzazione di prestazione di lavoro automatizzato e/o compiuterizzato, finalizzato alla produzione industriale, ecc., iscritta nel registro delle imprese di Frosinone al n. 732/77 (Rea n. 65485), e intesa ad ottenere la concessione della maggior rateazione possibile del debito erariale ammontante complessivamente a L. 178.686.660;

Visto quanto fatto presente dal Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Roma, con nota prot. n. 3/G06/20163/4 del febbraio 1999, che esprime il proprio parere positivo per l'accoglimento dell'istanza, in considerazione dell'onerosità del carico tributario rispetto alla posizione economico-finanziaria della richiedente;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, prot. n. 5/A Cerroni del 13 gennaio 1999, con la quale si documenta la sussistenza di una comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, in relazione anche al tessuto socio-economico in cui opera l'azienda, ed alle frequenti oscillazioni di mercato nel settore, di cui risente la produttività, specie in questo periodo;

Considerato che la contribuente ha provveduto a versare il 20% del carico tributario per il quale ha chiesta la rateazione, ammontante a L. 36.000.000, e che pertanto il residuo debito è pari a L. 142.686.660;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 che consente di accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

In forza della delega conferita dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione - Serv. II - Div. III, con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, prot. 98/157582,

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società General tecnica S.r.l., con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) - Via Campolato, 23, tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dalla contribuente, ammontante a L. 142.686.660, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Il Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Roma, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla ditta predetta, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi deterinînerà per la ditta l'automatica decadenza del beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1999

Il direttore regionale: BUSA

99A7327

DECRETO 9 agosto 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Taranto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e ulteriormente sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Considerato che la predetta normativa attribuisce al direttore regionale la competenza ad accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato ai direttori regionali territorialmente competenti l'adozione dei decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la documentata nota prot. n. 9309/DIR del giorno 6 agosto 1999, con la quale I'ufficio del registro di Taranto ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento a decorrere dal 23 luglio 1999, a causa dell'interruzione dei collegamenti della rete informatica;

Considerato che con la suddetta nota l'ufficio del registro di Taranto ha comunicato che l'irregolare funzionamento è cessato in data 2 agosto 1999;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Taranto dal giorno 23 luglio 1999 al giorno 2 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 agosto 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A7337

DECRETO 12 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate e sezione staccata di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio delle entrate di Caltanissetta ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio delle entrate e della sezione staccata di Caltanissetta della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, nel giorno 7 agosto 1999, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio delle entrate di Caltanissetta e sezione staccata di Caltanissetta della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 7 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 agosto 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A7338

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 luglio 1999.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 650º anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo Pubblico di Siena.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche dei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 650º anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo Pubblico di Siena;

Visto il decreto ministeriale del 17 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, concernente le modalità di cessione ed il contingente delle monete suddette;

Vista la nota PZ/212368 del 14 giugno 1999 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute 4.800 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 650º anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo Pubblico di Siena, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale del 17 novembre 1998, citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 480.000.000, pari a n. 4.800 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINI

99A7385

DECRETO 28 luglio 1999.

Determinazione del contingente delle monete di serie speciale millesimo 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale del 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1998, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1998 nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Considerato di dover determinare il contingente delle monete suddette;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1998, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in complessive L. 31.100.000 pari a n. 64.200 pezzi, di cui:

L. 27.600.000 pari a n. 55.200 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.500.000 pari a n. 9.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1998, è stabilito in complessive L. 64.200.000 pari a n. 64.200 pezzi, di cui:

L. 55.200.000 pari a n. 55.200 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 9.000.000 pari a n. 9.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1998, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle», L. 1.000 bimetalliche e L. 1.000 d'argento «Bernini», viene fissato in n. 64.200 pezzi per il valore nominale di L. 217.509.600.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* GUGLIELMINI

99A7386

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 agosto 1999.

Criteri di redazione del bando di gara per la fattibilità del ponte sullo stretto di Messina.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante norme in tema di collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il voto n. 220 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 10 ottobre 1997, si è espresso sul progetto di massima redatto dalla società «Stretto di Messina» con il parere che il progetto medesimo possa essere sviluppato in sede di progettazione esecutiva, sulla base delle considerazioni, prescrizioni ed osservazioni contenute nel medesimo voto n. 220;

Considerato che nel predetto progetto di massima è stata sviluppata l'ipotesi di un ponte sospeso a campata unica di 3300 metri, di seguito nel presente provvedimento denominato «infrastruttura»;

Considerato che — secondo dati della società «Stretto di Messina» aggiornati al dicembre 1997 — il

costo di realizzazione dell'opera è preventivato in 7.143 miliardi di lire complessivi, al netto dell'I.V.A., ed inclusivi di 2.103 miliardi di lire per la realizzazione dei collegamenti viari e ferroviari dalle barriere di esazione alle infrastrutture esistenti in Sicilia ed in Calabria;

Vista la mozione n. 1-00275 con la quale il Senato, nella seduta del 25 giugno 1998, ha impegnato il Governo a trasmettere il suddetto progetto di massima al CIPE al fine di promuovere, in tale sede, tutti gli approfondimenti ritenuti necessari da parte delle amministrazioni responsabili della valutazione del progetto medesimo;

Vista la deliberazione CIPE del 19 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1999, con la quale è stabilito che il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, indice due distinte procedure, ad evidenza pubblica: la prima per la definizione degli aspetti tecnici delle problematiche territoriali, ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima approvato e per la valutazione, con riguardo a quegli aspetti, di altre possibili configurazioni delle comunicazioni tra la Sicilia ed il continente idonee a garantire il massimo sviluppo potenziale delle economie delle regioni interessate; la seconda per approfondimenti su aspetti tecnici di carattere specialistico segnalati nel citato voto n. 220 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la stessa deliberazione di cui al punto precedente, con la quale è stabilito che, ai fini dell'avvio delle predette procedure di evidenza pubblica, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emani un decreto che indichi i contenuti degli incarichi, le modalità di espletamento dei medesimi, l'importo da porre a base di appalto, i requisiti di qualificazione di cui debbono risultare in possesso i soggetti che intendano partecipare alle gare, i criteri di aggiudicazione, i tempi massimi di espletamento degli incarichi, le fonti di copertura finanziaria dell'onere relativo;

Vista la deliberazione CIPE del 30 giugno 1999, in corso di perfezionamento, che ha prorogato al 20 luglio 1999 il termine per l'emanazione del decreto di cui al punto precedente;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette due procedure di gara ad evidenza pubblica con le modalità previste dal decreto legislativo n. 157/1995 al fine di pervenire all'affidamento di distinti incarichi per:

a) definire gli aspetti tecnici delle problematiche territoriali, ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima approvato, e valutare, con riguardo a tali aspetti, altre possibili configurazioni delle comunicazioni tra la Sicilia ed il continente idonee a garantire il massimo sviluppo potenziale delle economie delle regioni interessate;

b) approfondire gli aspetti tecnici di carattere specialistico segnalati nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 220 del 10 ottobre 1997.

Art. 2.

1. I contenuti dell'incarico di cui all'art. 1, lettera *a),* riguardano le attività specificate ai commi 2 e 3.

2. In relazione alla definizione degli aspetti tecnici delle diverse problematiche evidenziate dalla realizzazione dell'infrastruttura, l'incarico deve prevedere:

la definizione del bacino territoriale la cui economia registrerà alterazioni rilevanti per effetto della realizzazione dell'infrastruttura;

la verifica della capacità dell'infrastruttura di riconnettersi con la struttura delle relazioni funzionali esistenti e con i contenuti della pianificazione regionale, provinciale e locale;

la valutazione dei costi del sistema dell'infrastruttura e delle opere necessarie ad assicurarne la messa in coerenza con le reti locali di trasporto;

l'individuazione delle principali misure di mitigazione connesse alle problematiche ambientali, paesaggistiche ed urbane, nonché la quantificazione dei costi relativi alla loro attuazione;

l'individuazione dell'impatto della realizzazione dell'infrastruttura sull'economia del bacino territoriale, con particolare attenzione allo sviluppo dei traffici commerciali ed individuando gli eventuali interventi atti a ottimizzare i benefici di tale impatto;

verifica della fattibilità finanziaria dell'investimento con particolare attenzione ai profili di compartecipazione tra pubblico e privato ed in particolare attraverso l'utilizzo di tecniche di finanza di progetto.

3. In relazione alla valutazione di altre possibili configurazioni di attraversamento dello stretto, l'incarico deve prevedere l'individuazione di ipotesi di intervento alternative alla realizzazione dell'infrastruttura, corredate da modelli di analisi economico-finanziaria, che, tenuto conto delle scale territoriali e temporali, comportino uguali o maggiori benefici, verificando, altresì, la possibilità di coinvolgimento di capitali privati nell'attività di finanziamento. Le suddette ipotesi dovranno, in particolare, essere idonee:

a garantire la medesima efficacia ed il medesimo sviluppo potenziale delle economie delle regioni interessate;

a garantire la medesima efficacia dal punto di vista degli obiettivi di coesione sociale e di complessiva sostenibilità territoriale;

a garantire la medesima efficacia trasportistica.

Art. 3.

I contenuti dell'incarico di cui all'art. 1, lettera *b),* riguardano le seguenti attività:

approfondimenti e valutazioni relative alla percorribilità e all'efficienza di servizio del ponte;

approfondimenti e valutazioni relative al quadro prestazionale del ponte per le condizioni di servizio;

approfondimenti ed indagini relativi alla protezione delle strutture metalliche dalla corrosione;

verifiche degli effetti indotti da azioni termiche.

Art. 4.

1. Per l'incarico di cui all'art. 1, lettera *a)*, si procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettra *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attraverso appalto-concorso, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo n. 157/1995.

2. Per l'incarico di cui all'art. l, lettera *b),* si procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attraverso licitazione privata, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo n. 157/1995, sulla base degli elementi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116.

Art. 5.

1. La copertura dei costi per l'incarico di cui all'art. 1, lettera *a)*, è assicurata dalle risorse a valere sul P.O. «Assistenza tecnica Q.C.S. 1994/1999» misura 2.5, nella misura massima di lire 5 miliardi.

2. La copertura dei costi per l'incarico di cui all'art. 1, lettera *b)*, è assicurata dalle risorse a valere sulla delibera CIPE 30 giugno 1999, nella misura massima di lire 2 miliardi.

Art. 6.

1. I requisiti minimi di carattere economico-finanziario, tecnico, organizzativo per essere ammessi alla procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono:

a) fatturato globale conseguito nel triennio 1996/1998 di importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara e comunque per un importo annuale non inferiore a 0,25 volte il suddetto importo;

b) fatturato in servizi di consulenza aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2 conseguito nel triennio 1996/1998, di importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l'importo a base di gara e, comunque, per un importo annuale non inferiore a 0,15 volte il suddetto importo;

c) esecuzione, nel triennio 1996/1998, di uno o due servizi di consulenza aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2; l'importo di tali servizi deve essere non inferiore a 0,15 volte l'importo a base di gara nel caso di un servizio, e non inferiore a 0,20 volte del suddetto importo, nel caso di due servizi;

d) struttura operativa costituita da almeno dieci professionisti dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuata sussistente da più di un anno, esperti nei settori di attività di cui all'art. 2 di cui non meno di quattro laureati in architettura o urbanistica, ed ingegneria ed i restanti laureati in economia, statistica ed informatica;

e) dichiarazioni bancarie sulle capacità finanziarie ed economiche del concorrente, in numero non inferiore a due.

2. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, i requisiti minimi di cui alle lettere *a)* e *b),* devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e, nella misura minima del 15%, da ogni concorrente mandante; in ogni caso i requisiti richiesti devono essere soddisfatti in maniera totale; il requisito minimo di cui alla lettera *c)*, deve essere posseduto da uno qualsiasi dei concorrenti associati; il requisito di cui alla lettera *d)* deve essere posseduto, nella misura di almeno tre laureati, dalla mandataria o capogruppo e di almeno un laureato da ciascuno dei concorrenti mandanti, in ogni caso il requisito richiesto deve essere soddisfatto in maniera totale; il requisito di cui alla lettera *e)* deve essere posseduto da ciascun concorrente.

Art. 7.

1. I requisiti minimi di carattere economico-finanziario, tecnico, organizzativo per essere ammessi alla procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono:

a) fatturato globale conseguito nel triennio 1996/1998 di importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara e comunque per un importo annuale non inferiore a 0,25 volte il suddetto importo;

b) fatturato in servizi di consulenza aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 3 conseguito nel triennio 1996/1998, di importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l'importo a base di gara e, comunque, per un importo annuale non inferiore a 0,15 volte il suddetto importo;

c) esecuzione, nel triennio 1996/1998, di uno o due servizi di consulenza aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 3; l'importo di tali servizi deve essere non inferiore a 0,15 volte l'importo a base di gara nel caso di un servizio, e non inferiore a 0,20 volte del suddetto importo, nel caso di due servizi;

d) struttura operativa costituita da almeno otto professionisti dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuata sussistente da più di un anno, esperti nei settori di attività di cui all'art. 3 di cui non meno di cinque laureati in ingegneria, geologia, statistica ed informatica;

e) dichiarazioni bancarie sulle capacità finanziarie ed economiche del concorrente, in numero non inferiore a due.

2. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, i requisiti minimi di cui alle lettere *a)* e *b)*, devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e, nella misura minima del 15%, da ogni concorrente mandante; in ogni caso i requisiti richiesti devono essere soddisfatti in maniera totale; il requisito minimo di cui alla lettera *c),* deve essere posseduto da uno qualsiasi dei concorrenti associati; il requisito di cui alla lettera *d)* deve essere posseduto, nella misura di almeno tre laureati, dalla mandataria o capogruppo e di almeno un laureato da ciascuno

dei concorrenti mandanti, in ogni caso il requisito richiesto deve essere soddisfatto in maniera totale; il requisito di cui alla lettera *e)* deve essere posseduto da ciascun concorrente.

Art. 8.

1. Il tempo massimo di espletamento dell'incarico di cui all'art. 1, lettera *a)*, è fissato in mesi sei dalla data di stipula del contratto.

2. Il tempo massimo di espletamento dell'incarico di cui all'art. 1, lettera *b)*, è fissato in mesi quattro dalla data di stipula del contratto.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, previo parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, predispone i bandi di gara di cui all'art. 1 entro sessanta giorni dalla data di registrazione del presente decreto.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A7384

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 agosto 1999.

Proroga al 31 ottobre 1999 delle sperimentazioni che, affidate ai consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, siano scadute o in scadenza prima di tale data.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165 recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 recante norme per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515 con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999);

Considerato che è stato fissato al 31 ottobre 1999 il termine per la definizione di una nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento alle caratteristiche degli attrezzi, potenza motrice e stazza delle unità impiegate in tale attivita;

Vista la richiesta unitaria del 23 luglio 1999, prot. n. 125/U a firma della Associazioni nazionali di categoria;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999, hanno reso all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

Nelle more della definizione di una nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi sono prorogate al 31 ottobre 1999 le sperimentazioni che, affidate ai consorzi di gestione, siano scadute o in scadenza prima di tale data.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A7535

DECRETO 6 agosto 1999.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 30 giugno 1999 recante la disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUICOLTURA

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999, ed in particolare l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 27 agosto 1999;

Vista la nota pervenuta in data 6 agosto 1999 con la quale il consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Pesaro - Co.Ge.Mo., ha proposto variazioni agli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 30 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Co.Ge.Mo. ha facoltà di determinare l'obbligatorietà dell'apposizione di sigilli al vibrovaglio. Nel caso in cui il Co.Ge.Mo stabilisca di avvalersi di detta facoltà, trova applicazione quanto stabilito negli ultimi tre capoversi dell'art. 3 del decreto 30 giugno 1999.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto 30 giugno 1999 è modificato nei termini seguenti:

dal 1° ottobre al 14 marzo l'orario di uscita dal porto di Cattolica è fissata alle ore 4 mentre l'orario di uscita dai porti di Fano e Pesaro è fissato alle ore 5;

dal 15 marzo al 30 aprile l'orario di uscita dal porto di Cattolica è fissato alle ore 5,30 mentre l'orario di uscita dai porti di Fano e Pesaro è fissato alle ore 6,30;

dal 1° maggio al 30 settembre l'orario di uscita dal porto di Cattolica è fissato alle ore 5 mentre l'orario di uscita dai porti di Fano e Pesaro è fissato alle ore 5,30.

L'orario di termine dell'attività, riferito al rientro in porto, è fissato per le ore 15,30 dal 1° ottobre al 30 aprile ed alle ore 14,30 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A7328

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DELIBERAZIONE 24 agosto 1999.

Specificazione in tema di determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1998 - delibera n. 15/99. (Deliberazione n. 20/99).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Visto il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito con la legge 24 luglio 1998, n. 245, recante «Misure urgenti per l'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 158/1998 convertito con legge n. 245/1998, che assegna al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse per lo svolgimento delle

proprie finalità istituzionali, oltreché per interventi per la sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 06301 del 16 dicembre 1998 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista la deliberazione del comitato centrale n. 15 del 22 luglio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1999 nella quale vengono individuati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1998;

Considerato che nel testo del predetto provvedimento, inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale,* è stato riscontrato un errore materiale;

Considerato che tale errore potrebbe comportare anomalie nella presentazione delle domande volte all'ottenimento dei benefici di che trattasi;

Considerata l'estrema urgenza e necessità di porre rimedio ad una situazione che potrebbe determinare disagi ad un largo numero di imprese costrette a non potersi avvalere delle disposizioni dettate in tema di semplificazione delle certificazioni amministrative da produrre agli organi della pubblica amministrazione;

Ritenuto pertanto indifferibile provvedere al riguardo con apposita deliberazione da sottoporre successivamente a ratifica del *plenum* del comitato centrale alla prima seduta utile;

Delibera:

Art. 1.

Il testo della deliberazione n. 15 del 22 luglio 1999 recante «Determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1998» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1999, è rettificato come segue:

all'allegato 1, sedicesima riga del testo di pagina 42 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* tra le parole «può» e «essere» è aggiunta la seguente «non».

La presente deliberazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1999

Il presidente: DE LIPSIS

99A7503

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 17 giugno 1999.

Approvazione del programma promozionale integrativo per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1998, registro n. 1, foglio n. 56, con il quale è stato approvato, per una spesa di L. 90.000.000.000, il programma delle attività promozionali per il 1999 di cui alla deliberazione n. 110/98 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero il 6 luglio 1998;

Vista la nota n. 403631 in data 4 marzo 1999 con la quale — nel precisare che la spesa di L. 90.000.000.000 sopra indicata sarebbe stata coperta, per L. 15.000.000.000, con economie derivanti dal programma promozionale 1998 e, per L. 75.000.000.000, con lo stanziamento del capitolo 1611 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1999 — sono state date all'I.C.E. direttive per l'elaborazione di un programma promozionale 1999 integrativo, per l'utilizzo delle ulteriori disponibilità di L. 20.000.000.000 risultanti sul citato capitolo 1611/99;

Vista la deliberazione n. 090/99, adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto il 23 aprile 1999, con la quale è stata trasmessa una prima parte di programma integrativo, per una spesa di L. 8.195.000.000, con riserva di elaborare successivamente un piano di attività per l'utilizzo dell'ulteriore stanziamento di L. 11.805.000.000;

Vista la nota n. 147 del 20 maggio 1999 con la quale l'I.C.E., in risposta al fax ministeriale S/407324 datato 6 maggio 1999, ha trasmesso ulteriori elementi conoscitivi e gli obiettivi delle iniziative comprese nel programma promozionale integrativo in questione;

Ritenuto che il programma trasmesso, conforme alle direttive di cui alla citata nota del 4 marzo 1999, è in grado di soddisfare l'interesse collettivo consistente nel miglioramento della posizione italiana nel contesto dell'economia internazionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma promozionale integrativo 1999 di cui alla deliberazione n. 090/99 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero il 23 aprile 1999.

Art. 2.

Restano validi tutti gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 1° ottobre 1998 citato nelle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1999

Il Ministro: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1999
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 115

ALLEGATO

PROGRAMMA INTEGRATIVO DELLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 1999

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

A Mostre autonome italiane all'estero.

B Partecipazioni ufficiali a fiere e mostre estere.

C Uffici informazioni presso fiere estere.

D Uffici informazioni presso fiere italiane.

E Missioni all'estero di operatori economici, esperti e giornalisti italiani.

F Missioni in italia di operatori economici e/o giornalisti stranieri.

G Missioni all'estero di operatori economici e/o giornalisti esteri.

H Giornate tecnologiche, seminari, convegni.

I Indagini, ricerche e prospezioni di mercato.

K News Letters, cataloghi, repertori ed inserti speciali.

L Azioni di comunicazione e conferenze stampa.

M Pubblicità attraverso cinema, stampa, radio e TV.

N Sfilate di moda.

O Giornate gastronomiche, degustazioni vini.

P Azioni presso la grande distribuzione.

Q Iniziative di immagine.

R Nuclei operativi.

S Corsi di formazione.

T Cooperazione e collaborazione industriale.

U Attività con l'Unione europea o altri organismi internazionali.

V Azioni in favore degli investimenti esteri in Italia.

W Azioni in favore dell'import strategico.

X Azioni in favore del counter trade.

Y Altre iniziative promozionali.

/1 Iniziative semiprivatistiche.

Tipo	Descrizione	Periodo
	UNIONE EUROPEA	
Austria.		
F	Missione di operatori economici austriaci (mobili ed articoli per illuminazione)	luglio 1999/marzo 2000
H/1	Giornate tecnologiche (mobili per la casa e comunità)	luglio 1999/marzo 2000
K	Predisposizione di materiale promozionale per prodotti agroalimentari	luglio 1999/marzo 2000
K	News Letters per mobili ed articoli per illuminazione	luglio 1999/marzo 2000
K/1	Buyer's Guide per oleoidraulica e pneumatica, organi di trasmissione ed ingranaggi	luglio 1999/marzo 2000
Y	Aggiornamento banca dati sulla committenza austriaca di subfornitura	luglio 1999/marzo 2000
Belgio/Lussemburgo.		
F	Missione di operatori economici belgi (macchine e prodotti per la pulizia industriale)	luglio 1999/marzo 2000
K	News Letters per subfornitura	luglio 1999/marzo 2000
0/1	Azioni varie in favore dei prodotti agroalimentari	luglio 1999/marzo 2000
Danimarca.		
I	Analisi della committenza danese per subfornitura	luglio 1999/marzo 2000
K/1	News Letters per subfornitura	luglio 1999/marzo 2000
Francia.		
B/1	Parigi: Interselection (abbigliamento)	novembre
B/1	Parigi: Midest (subfornitura)	novembre
F	Missione di operatori economici francesi, in bacini italiani di contoterzismo	luglio/dicembre
I	Indagine sulla percezione dell'offerta italiana di beni strumentali, con presentazione dei risultati in Italia	luglio 1999/marzo 2000
Y	CD-Rom per articoli da regalo e per la casa	luglio 1999/marzo 2000
Y/1	CD-ROM sulla subfornitura	luglio 1999/marzo 2000
Germania.		
B	Hannover: Expo 2000	1º giugno/31 ottobre
H	Conferenza sui distretti industriali italiani	luglio 1999/marzo 2000
H	Workshop plurisettoriali sulle opportunità di cooperazione commerciale nei nuovi Länder	luglio 1999/marzo 2000
I/1	Indagine sulla concorrenza per macchine per la lavorazione dei metalli	luglio 1999/marzo 2000
I	Indagine sulle caratteristiche della distribuzione dei nuovi Länder	luglio 1999/marzo 2000
I	Indagine sugli scambi di tecnologia Germania/Italia, con presentazione dei risultati in Italia	luglio 1999/marzo 2000
Paesi Bassi.		
C/1	Amsterdam: METS (nautica) - Punto Italia ed azioni collaterali di supporto	novembre
F	Missione di operatori economici olandesi (abbigliamento intimo e da mare)	luglio 1999/marzo 2000
K	Predisposizione di materiale promozionale per prodotti agroalimentari	luglio 1999/marzo 2000

Regno Unito.

Tipo	Descrizione	Periodo
I	Indagine conoscitiva sui centri decisionali inglesi per investimenti esteri, con presentazione dei risultati in Italia	luglio 1999/marzo 2000
K/1	Inserti speciali e buyer's guide su riviste settoriali (meccanica strumentale)	luglio 1999/marzo 2000

Spagna.

Tipo	Descrizione	Periodo
Y/1	Azioni promopubblicitarie per gioielleria, oreficeria, argenteria, coralli e cammei	luglio 1999/marzo 2000

Svezia.

Tipo	Descrizione	Periodo
H/1	Workshop per macchine per la lavorazione del legno	luglio 1999/marzo 2000
K/1	News Letters per macchine per la lavorazione del legno, con estensione a Danimarca e Finlandia	luglio 1999/marzo 2000
Y	Data base sull'industria svedese di macchine per la lavorazione del legno, con estensione a Danimarca e Finlandia	luglio 1999/marzo 2000

P.V. Unione europea.

Tipo	Descrizione	Periodo
I	Analisi dell'opportunità per gli investimenti italiani in alcune macroregioni europee, con presentazione dei risultati in Italia	luglio 1999/marzo 2000

ALTRI PAESI INDUSTRIALIZZATI DELL'EUROPA

Norvegia.

Tipo	Descrizione	Periodo
K/1	News Letters per macchine per la lavorazione del legno	luglio 1999/marzo 2000
Y	Data base sull'industria locale di macchine per la lavorazione del legno	luglio 1999/marzo 2000

Turchia.

Tipo	Descrizione	Periodo
K	Campagna pubblicitaria su stampa e TV	luglio 1999/marzo 2000

PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE E C.S.I.

Albania.

Tipo	Descrizione	Periodo
B/1	Tirana: Fiera Internazionale del Levante	21/25 ottobre
Y	Attività FAO/ICE/UTL per meccanizzazione agricola ed impianti agro-industriali	luglio 1999/marzo 2000

Azerbaigian.

Tipo	Descrizione	Periodo
C	Baku: Caspian Agricoltural Exhibition (macchine per l'industria alimentare) - Punto Italia	luglio/dicembre
I	Indagine di mercato (macchine per orto-agroindustria)	luglio 1999/marzo 2000

Lettonia.

Tipo	Descrizione	Periodo
Y	Country Presentation	luglio 1999/marzo 2000

Repubblica Ceca.

Tipo	Descrizione	Periodo
B/1	Brno: Salima (prodotti agroalimentari)	marzo 2000
H/1	Giornate tecnologiche (macchine per l'industria alimentare)	luglio 1999/marzo 2000

Russia.

Tipo	Descrizione	Periodo
B/1	Mosca: Interdrink (vini ed altre bevande)	luglio/dicembre
H/1	Giornate tecnologiche sulle opportunità economiche e commerciali delle P.M.I. italiane	luglio 1999/marzo 2000
I	Prospezione sulle opportunità di collaborazione industriale nella Repubblica di Buriatia	luglio 1999/marzo 2000

Slovenia.

Tipo	Descrizione	Periodo
Y	Country Presentation	luglio 1999/marzo 2000

P.E.C.O. Vari e C.S.I.

Tipo	Descrizione	Periodo
S	Corso di formazione per managers pubblici e privati nelle Repubbliche centroasiatiche	luglio 1999/marzo 2000

ALTRI PAESI DELL'ASIA

Gaza e Gerico.

Tipo	Descrizione	Periodo
E	Missione di operatori economici italiani (tessili/abbigliamento)	luglio 1999/marzo 2000
E	Missione di operatori economici italiani (materiali da costruzione)	luglio 1999/marzo 2000

Iran.

Tipo	Descrizione	Periodo
H	Seminario di presentazione delle opportunità economiche e commerciali	luglio 1999/marzo 2000

Israele.

Tipo	Descrizione	Periodo
Y	Technology Week	luglio 1999/marzo 2000

PAESI DELL'AFRICA

Algeria.

Tipo	Descrizione	Periodo
B/1	Algeri: Fiera Internazionale	12/23 ottobre
E	Missione di operatori economici italiani	luglio 1999/marzo 2000
F	Missione di operatori economici algerini	settembre

Libia.

Tipo	Descrizione	Periodo
C	Tripoli: Fiera Internazionale - Punto Italia	marzo 2000

Repubblica Araba d'Egitto.

Tipo	Descrizione	Periodo
Y	Partenariato Euro-Mediterraneo (servizi)	luglio 1999/marzo 2000

Paesi vari dell'Africa.

Tipo	Descrizione	Periodo
H	Seminario sulle strategie dello sviluppo del partenariato	luglio 1999/marzo 2000

ITALIA - MONDO

Tipo	Descrizione	Periodo
F	Missione di operatori economici stranieri (macchine per l'industria alimentare)	ottobre
F	Missione di operatori economici stranieri (nautica)	ottobre
K	Inserti speciali sull'Italia, sulla rivista Economist	luglio 1999/marzo 2000

99A7407

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 agosto 1999.

Integrazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1997 concernente la chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama, ai sensi dell'art. 17, comma 112, della legge n. 127/1997.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 11 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1997 con il quale sono stati definiti i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama;

Visti la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390;

Vista la proposta formulata dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 10 marzo 1999, di revisione del testo del sopracitato decreto ministeriale 25 luglio 1997;

Ravvisata l'opportunità di procedere, in conformità alle indicazioni del Consiglio universitario nazionale, ad una integrazione del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al comma 1 dell'articolo unico, primo periodo, del decreto ministeriale 25 luglio 1997 citato nelle premesse, le parole «eminenti studiosi, italiani o stranieri» sono sostituite dalle seguenti «studiosi, italiani o stranieri, di chiara fama».

Art. 2.

Al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale 25 luglio 1997 è aggiunto il seguente periodo: «La delibera della facoltà deve fare espresso e analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale».

Art. 3.

Al comma 3 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale 25 luglio 1997 dopo le parole «in ordine» sono aggiunte le seguenti: «alla rilevanza dei contributi scientifici apportati dallo studioso,».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

p. *Il Ministro:* GUERZONI

99A7339

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1999.

Annullamento del decreto direttoriale 23 ottobre 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Centri educazione e ricreazione - S.c.r.l.», in Brescia, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 23 ottobre 1997 con il quale la società cooperativa «Centri educazione e ricreazione - S.c.r.l.», con sede in Brescia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giovanni Bonalumi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista l'istanza in data 30 giugno 1999 presentata dall'ex liquidatore ordinario signora Tiziana Danesi, intesa ad ottenere l'annullamento dell'anzidetto provvedimento poiché nello spazio temporale ricompreso tra il giugno 1996 (data di proposizione della domanda di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa da parte dello stesso) ed il mese di ottobre 1997 (momento di ammissione della procedura concorsuale in parola) sono intervenuti fatti sostanzialmente nuovi, comunque tali da far venire meno il presupposto della insufficienza di attivo (rif. sentenze pretura Brescia n. 1050/96 in data 21 dicembre 1996 e successiva sentenza tribunale di Brescia n. 1696/97 che dichiarano illegittima l'ordinanza di ingiunzione all'INPS);

Tenuto conto che quanto dichiarato dall'ex liquidatore trova conferma nella relazione del C.L. avv. Giovanni Bonalumi, datata 24 giugno 1999 e nella documentazione di corredo;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'annullamento del decreto direttoriale 23 ottobre 1997 in difetto dei presupposti patrimoniali necessari per consentire la ripresa dell'attività statutaria del sodalizio medesimo;

Decreta:

Il decreto direttoriale 23 ottobre 1997 con il quale la società cooperativa sociale «Centro educazione e ricreazione - S.c.r.l.», con sede in Brescia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giovanni Bonalumi ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7208

DECRETO 21 luglio 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 27 maggio 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Temaplast - Soc. coop. a r.l.», in Cento, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1999 con il quale la società cooperativa «Temaplast - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cento, frazione «Cusumaro» (Ferrara), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianluca Soffritti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto l'estratto di sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale di Ferrara n. 3502 del 26 maggio 1999 in data antecedente al decreto ministeriale sopracitato;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale 27 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 maggio 1999 con il quale la società cooperativa «Temaplast - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cento, frazione «Cusumaro» (Ferrara), costituita in data 7 luglio 1993, con atto a rogito del notaio dott. Poggioli di Modena, omologato dal tribunale di Ferrara, con decreto 14 gennaio 1994, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Gianluca Soffritti, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7209

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa rinascita del Sangro» a r.l., in Paglieta, in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa rinascita del Sangro» a r.l., con sede in Paglieta (Chieti), in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa rinascita del Sangro» a r.l., con sede in Paglieta (Chieti), in liquidazione, costituita in data 27 gennaio 1964, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Zuccarini di Lanciano, omologato dal tribunale di Lanciano, con decreto in data 31 marzo 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano, viale Marconi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7210

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio vitivinicolo del Lazio - Soc. coop. a r.l. - Co.Vi.Lazio - S.c.r.l.», già «Cantine riunite pontine Ca.Ri.Po. - Soc. coop. a r.l.», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 marzo 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio vitivinicolo del Lazio - Soc. coop. a r.l. - Co.Vi.Lazio - S.c.r.l.», già «Cantine riunite pontine Ca.Ri.Po. - Soc. coop. a r.l.», con sede in

Cisterna di Latina (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio vitivinicolo del Lazio - Soc. coop. a r.l. - Co.Vi.Lazio - S.c.r.l.», già «Cantine riunite pontine Ca.Ri.Po. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cisterna di Latina (Latina), costituita in data 20 gennaio 1985, con atto a rogito del notaio Virgilio La Cava di Cori, omologato dal tribunale di Latina, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Nardini Maria Rita, nata a Latina il 22 maggio 1950, residente in Latina, corso Giacomo Matteotti, n. 166, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7211

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Genziana soc. coop. a r.l.», in Farindola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 gennaio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Genziana soc. coop. a r.l.», con sede in Farindola (Pescara), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Genziana soc. coop. a r.l.», con sede in Farindola (Pescara), costituita in data 28 aprile 1986 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Mastroberardino di Teramo e Pescara, omologato dal tribunale di Pescara con decreto in data 28 maggio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giovanni Barbetta, nato a Moron (Argentina) il 25 novembre 1952, e residente a Pescara in via Carducci n. 83, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7212

DECRETO 21 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Vi.Da. - Consorzio delle cooperative vitivinicole della Daunia», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 settembre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Vi.Da. - Consorzio delle cooperative vitivinicole della Daunia», con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Vi.Da. - Consorzio delle cooperative vitivinicole della Daunia», con sede in Foggia, costituita in data 20 maggio 1967 con atto a rogito notaio Mariateresa de Nittis di San Marco in Lamis, omologato dal tribunale di Foggia con decreto del 16 settembre 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Lucia Botticella, residente in Accadia (Foggia), via Roma, 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7213

DECRETO 21 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Verdiana soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1996 con il quale la società cooperativa «Verdiana soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Francesco Papavero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 26 marzo 1998 con la quale il dott. Francesco Papavero ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Lamberti, nato a Lezzo il 9 novembre 1965, residente a Legnano (Milano) in via G. Oberdan n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Verdiana soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Francesco Papavero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7214

DECRETO 29 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pulicoop soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 13 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Pulicoop soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Modena, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulicoop soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Modena, costituita in data 19 febbraio 1976 con atto a rogito del notaio dott. Mario Bulgarelli, omologato dal tribunale di Modena con decreto del 6 aprile 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Maurizia Naldi, nata il 7 luglio 1954 a Codigoro (Ferrara) ed ivi residente con studio in Sacco e Vanzetti n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7217

DECRETO 4 agosto 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti della società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «Barany» a r.l., con sede in Arborea (Oristano), costituita per rogito dott.ssa Annalisa Cabiddu in data 11 aprile 1989, repertorio n. 3816, registro società n. 4083, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 938/241041;

società cooperativa edilizia «Muras» a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito dott. Piero Angotzi in data 21 settembre 1990, repertorio n. 21679, registro società n. 4410, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1015/255414.

Oristano, 4 agosto 1999

Il direttore reggente: MASSIDDA

99A7218

DECRETO 9 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Smeralda - S.r.l.», in Imperia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 27 luglio 1999, eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Smeralda - S.r.l.», con sede in Imperia, via Saffi, 11, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa «Smeralda - S.r.l.», con sede in Imperia, costituita per rogito notaio Nicolò Temesio in data 1° luglio 1964, repertorio n. 1526, registro imprese n. 756, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 9 agosto 1999

Il direttore: FERSINI

99A7340

DECRETO 10 agosto 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Oasi», in Calitri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l., è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Oasi», con sede sociale in Calitri (Avellino), costituita in data 2 marzo 1995 per rogito notaio Paolo Di Rito, repertorio n. 13379, registro società numero 1468, del tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), B.U.S.C. n. 2091/271374.

Avellino, 10 agosto 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A7341

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 aprile 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/85 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali». Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, con nota prot. n. 9210 del 29 aprile 1996 aveva richiesto all'assessorato urbanistica della regione Molise di adottare un provvedimento di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso, rilevandone il notevole interesse paesaggistico;

Considerato che il comune di San Giuliano del Sannio con nota prot. n. 1653 dell'8 agosto 1996 aveva manifestato la propria adesione all'imposizione del vincolo ma solo per le località «Colle Grosso», o come conosciuto in sede «Colle della Chiesa», e «Santa Margherita»;

Considerato che con nota ministeriale n. 2834/G2 del 27 ottobre 1996 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici invitava la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso, in caso di inerzia della regione, ad avviare le procedure di imposizione di vincolo sull'area predetta, secondo le procedure previste dall'art. 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Considerato che con nota ministeriale n. 8824 del 19 marzo 1997 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ha invitato la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise - Campobasso a fornire riscontro alla ministeriale n. 2834 del 27 giugno 1996;

Considerato che il predetto ufficio periferico, rilevata l'inerzia dell'assessorato regionale nonché l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 9445/Q02 del 5 maggio 1998 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso delimitato dai confini comunali con i seguenti comuni limitrofi: Guardiaregia, Vinchiaturo, Cercepiccola, Sepino, Mirabello Sannitico;

Considerato che la regione Molise - Assessorato all'urbanistica - con nota prot. n. 1317 del 21 maggio 1998 aveva sottolineato di avere in precedenza manifestato la propria disponibilità a partecipare all'attività di studio della soprintendenza per l'apposizione del vincolo sul territorio comunale;

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise con nota prot. n. 2793/Q02 del 17 febbraio 1999 ha specificato che la regione Molise - Assessorato all'urbanistica, pur avendo manifestato la disponibilità ad una collaborazione per l'apposizione del vincolo, di fatto non attuava alcuna iniziativa per la stesura di un piano di lavoro comune;

Considerato che la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise con nota prot. n. 3021/Q02 del 22 febbraio 1999 ha precisato di aver dato seguito al procedimento per l'apposizione del vincolo data la persistente inerzia della regione Molise concretizzatasi nella mancata proposizione dei termini e delle modalità di tale partecipazione;

Considerato che il territorio comunale di San Giuliano del Sannio risulta di estremo interesse in quanto connotato storicamente da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale che si integrano perfettamente nel paesaggio caratterizzato da orografia riconducibile a quella medio-collinare, in cui si evidenziano chiazze boscose nelle quali sono presenti essenze arboree quali la quercia, il cerro, la roverella ed il rovere, i salici e i pioppi, intervallate da ampie e piccole radure coltivate o utilizzate a pascolo;

Considerato che la parte del territorio sopraperimetrato meno accidentata è ancora sfruttata per uso agricolo ed è caratterizzata da appezzamenti di terreno delimitati da siepi, da muri a secco e da fossi iemali che degradano verso valle il cui insieme conferisce al paesaggio un aspetto di particolare suggestione specialmente nel periodo di massima vegetazione, quando risulta evidente l'alternanza delle colture sottolineata da colorazioni differenziate;

Considerato che l'intero comprensorio comunale è caratterizzato da piccoli insediamenti sparsi in prossimità di risorse idriche o di nodi stradali di importanza locale, denotati da una tipologia edilizia in cui prevale

l'utilizzazione della pietra appena sbozzata nel paramentro esterno e della copertura a doppia falda con cornicioni a romanella rifinita da coppi laterizi tipici della zona, ed è storicamente connotato da preesistenze di epoca sannitica, romana e medioevale sviluppatesi e consolidatesi intorno al sito archeologico della città romana di Saepinum che per secoli ha condizionato la vita politica, amministrativa ed economica della valle;

Considerato che il centro storico di San Giuliano del Sannio nasce in analogia con gli altri della zona, come conseguenza del fenomeno dell'incastellamento prodotto dalle incursioni saracene del sec. IX sicuramente come rifugio di altura di parte della popolazione dell'antica Saepinum ove l'abitato medioevale si attesta su uno strapiombo di un vallone a costa accentuata, utilizzando una tipologia costituita prevalentemente dalJl'aggregazione di più unità abitative addossate tra loro, la cui compattezza doveva rendere più sicuro e difendibile l'abitato alla cui sommità si ergono il castello, oggi trasformato in edificio comunale, e la chiesa matrice dedicata a San Nicola;

Considerato che con la costruzione della strada che da Campobasso porta a Benevento avvenuta verso i secoli XVII e XVIII, l'abitato si è ampliato utilizzando il suo asse sul quale oggi affacciano edifici di un certo pregio architettonico risalenti al secolo scorso e che sono ancora presenti in prossimità del corso d'acqua, che definisce il lato ovest dell'abitato, mulini ad acqua, alcuni dei quali assoggettati alle norme di tutela dettate dalla legge n. 1089/1939, i cui caratteri tipologici si rifanno agli schemi classici della zona;

Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, è di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante;

Considerato che la zona sopra descritta non è attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;

Esaminate le osservazioni formulate dal comune nella citata nota prot. n. 1653 dell'8 agosto 1996 e ritenuto di non dover condividerne il contenuto, considerata la notevole valenza paesaggistica dell'intero territorio comunale;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 18 novembre 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza in quanto «l'area interessata risulta un esempio nel quale l'antico si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante»;

Decreta:

L'intero territorio comunale di San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso, cosi come sopra delimitato, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 2 aprile 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 110

DECRETO 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle del corso Vittorio Emanuele sita nel comune di Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 9 novembre 1956, con il quale ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona comprendente il primo tratto del corso Vittorio Emanuele sita nel comune di Napoli;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 26 luglio 1957, con il quale ai sensi della predetta legge n. 1497/1939 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona Montesanto S. Pasquale sita nel comune di Napoli;

Considerato che nei citati decreti ministeriali del 30 ottobre 1956 e del 15 luglio 1957 le zone sopramenzionate erano state sottoposte a vincolo poiché, oltre a costituire un caratteristico complesso avente valore estetico tradizionale, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la veduta panoramica della città sottostante, del Golfo e del Vesuvio;

Considerato che la tutela disposta sulle aree predette con i citati decreti ministeriali risulta discontinua poiché è esclusa dal vincolo una zona intermedia tra le due aree, costituente parte integrante delle stesse ed aventi le stesse caratteristiche di quelle già vincolate;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia con nota n. 39474 del 17 novembre 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona sita nel comune di Napoli e così delimitata: Salita S. Antonio ai Monti dal confine dell'area già vincolata con il decreto ministeriale del 30 ottobre 1956, via S. Cristoforo all'Olivella, via Montesanto, Scala Montesanto, limite dell'area già vincolata con il decreto ministeriale del 15 luglio 1957, corso Vittorio Emanuele fino al limite dell'area già vincolata con il decreto ministeriale del 30 ottobre 1956;

Considerato che la medesima soprintendenza nella relazione acclusa alla nota già indicata ha evidenziato la necessità di estendere il vincolo alla suddetta area al fine di rendere omogenea la zona vincolata rilevando come siano tuttora valide le motivazioni che hanno determinato l'emanazione dei predetti decreti ministeriali *ex lege* n. 1497/1939;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

La zona sita nel comune di Napoli così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 maggio 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 336

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 agosto 1999.

Approvazione di modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla MTS S.p.a. (Deliberazione n. 12082).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 46 e 48 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 15 ottobre 1997, n. 428;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 25 febbraio 1999, con la quale sono state comunicate le modifiche al regolamento della MTS S.p.a. relative all'introduzione tra i titoli negoziabili di quelli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, approvate dall'assemblea della MTS S.p.a. in data 24 febbraio 1999;

Preso atto che la MTS S.p.a., con lettera del 27 aprile 1999 ha trasmesso il testo del regolamento, integrandolo con le modifiche richieste dalla Consob con lettera del 26 marzo 1999;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 31 marzo 1999, con la quale sono state comunicate le modifiche al regolamento relative all'introduzione dell'euro, deliberate dal consiglio di amministrazione del 30 marzo 1999;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 9 giugno 1999, con la quale è stato trasmesso il verbale dell'assemblea ordinaria tenuta in data 28 aprile che ha approvato le modifiche al regolamento relative all'introduzione dell'euro;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 10 giugno 1999, con la quale è stato trasmesso il verbale dell'assemblea della MTS S.p.a. tenuta il 24 febbraio 1999, contenente il mandato al presidente della società di apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni al regolamento, che possano essere richieste dalle autorità;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 167932 del 29 luglio 1999;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla MTS S.p.a., deliberate nelle assemblee del 24 febbraio 1999, come successivamente modificate e trasmesse con lettera del 27 aprile 1999, e del 28 aprile 1999.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino della Consob.

Milano, 4 agosto 1999

Il presidente: SPAVENTA

99A7440

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 agosto 1999.

Ordinanze n. 96 del 10 aprile 1998, n. 103 del 29 luglio 1998 e n. 142 del 10 giugno 1999. Modello di regolazione e gestione degli invasi del sistema Flumendosa-Campidano. Rimodulazione ripartizione risorse anno idrologico 1998-1999/1999-2000. (Ordinanza n. 158).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la propria ordinanza n. 78 del 18 luglio 1997, con la quale è stato affidato all'Ente autonomo del Flumendosa il compito di provvedere alla predisposizione dei modelli di regolazione e gestione preliminare dei serbatoi artificiali della Sardegna;

Viste le proprie ordinanze n. 96 del 10 aprile 1996, n. 103 del 29 luglio 1999 e n. 142 del 10 giugno 1999, con le quali è stato approvato il modello di regolazione e gestione degli invasi del sistema Flumendosa-Campidano ed è stata, inoltre, adottata una ripartizione delle risorse nel triennio idrologico 1997-1998/1998-1999/1999-2000;

Atteso che il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale con nota prot. n. 8512 del 20 luglio 1999 ha rappresentato la situazione di grave difficoltà nella quale si trovano i produttori di carciofo e di patate che, a causa della mancanza di disponibilità di risorsa irrigua, non possono procedere all'avvio di tali colture;

Atteso che in data 29 luglio 1999, si è tenuto un incontro convocato dal commissario governativo al quale hanno preso parte gli assessorati regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura, L'Ente autonomo del Flumendosa ed il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;

Atteso che, nel corso di tale riunione, in considerazione della situazione di grave disagio economico e sociale di alcuni comparti produttivi e di alcune aree specifiche, il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha chiesto, al fine di prestare assistenza alle colture del carciofo e della patata, una anticipazione, nel corrente anno idrologico 1998-1999, di una quota delle dotazioni assegnate per l'anno idrologico 1999-2000;

Atteso che, a fronte di tale richiesta, l'E.A.F., nel corso della riunione stessa, ha illustrato l'andamento delle riserve accumulate nei serbatoi del sistema da esso gestito, in relazione all'andamento idrologico, a quello della stagione irrigua, alle riduzioni in corso nel settore idrico-potabile ed alle erogazioni in quello industriale;

Atteso che da tale illustrazione è emersa una conferma degli scenari critici previsti dai modelli di regolazione sopra citati, per quel che riguarda gli apporti naturali e, quindi, la necessità di un pieno rispetto della programmazione già adottata; si stima, infatti, che alla fine del corrente anno solare, nell'ipotesi meteorologicamente più sfavorevole, la disponibilità nel sistema sarà di circa 23,6 milioni di metri cubi lordi, comprese le risorse che dovranno essere addotte dall'invaso di Bau Muggerris, gestito dall'Enel S.p.a. e già vincolate a favore dei bacini del Medio Flumendosa gestiti dall'E.A.F.;

Atteso che, al fine di garantire la tutela dei servizi essenziali del settore civile necessità assicurare la disponibilità al 31 dicembre 1999, negli invasi del sistema idrico Flumendosa-Campidano, di una scorta di risorsa idrica non inferiore a 20 milioni di m^3 lordi;

Atteso che al fine di migliorare le pesanti limitazioni nell'uso dell'acqua nel settore agricolo — comparti irrigui gestiti dal consorzio di bonifica della Sardegna meridionale —, in dipendenza della drammatica scarsità degli apporti meteorici, fermo restando il pieno rispetto del principio della tutela dei servizi essenziali del settore civile, è possibile destinare nel corrente anno idrologico a tali comparti un quantitativo di risorsa idrica non superiore a 3 milioni di m^3 netti quale anticipazione a valere sulla risorsa idrica prevista per il prossimo anno idrologico 1999-2000;

Atteso che, nel rispetto del modello di regolazione e della programmazione pluriennale, i maggiori volumi erogati nel corrente anno idrologico dovranno essere recuperati nell'anno idrologico 1999-2000, salvo ulteriori limitazioni che dovessero rendersi necessarie in conseguenza del verificarsi di eventi meteorici più critici di quelli storicamente osservati e che, quindi il volume di risorsa assegnato in tale anno idrologico da 67 a 64 milioni di m^3;

Atteso che, al fine di assicurare la disponibilità al 31 dicembre 1999, nel sistema in parola, della risorsa idrica nella misura già sopra indicata, non inferiore a 20 milioni di m^3, necessita limite in modo compatibile le erogazioni dal sistema stesso;

Atteso conseguentemente che, a tale scopo, per i distretti irrigui gestiti dal consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a valere sulle risorse assegnate per l'anno idrologico 1999-2000, pari a 64 milioni di m^3, sono erogabili non oltre 8,5 milioni di m^3 dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999;

Vista la deliberazione n. 453 del 12 agosto 1999 della deputazione amministrativa del consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, con la quale è confermata la richiesta di anticipazione dell'erogazione di risorsa idrica pur nel sopraindicato quantitativo pari a 3 milioni di m^3. Essa, infatti nonostante costituisca una dotazione aggiuntiva di ridotta entità, rispetta al fabbisogno, potrà comunque consentire, secondo le valutazioni espresse nella predetta deliberazione, la completa assistenza delle colture nei limiti del 12% delle superfici ordinariamente impiantate a carciofo e del 30% delle superfici ordinariamente destinate alla coltivazione di patate;

Ordina:

Art. 1.

A modificazione di quanto disposto con ordinanza n. 96 del 10 aprile 1998, con ordinanza n. 103 del 29 aprile 1998 e con ordinanza n. 142 del 10 giugno 1999, l'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato ad erogare dal sistema Flumendosa-Campidano, i volumi disponibili di risorsa secondo la seguente articolazione (valori espressi in milioni di metri cubi):

Uso	Settore	A. Idr. 1998-1999	A. Idr. 1999-2000
Idropotabile	Fabbisogni civili	93	90
	Integrazione di soccorso fabbisogni civili Sulcis	10	5
	Integrazione di soccorso fabbisogni civili Villacidro	4	—
Agricolo	Utenze EAF	5	5
	Distretti irrigui Co.Bo. Sardegna meridionale compreso comparto del Leni	70	64
Industriale	Usi industriali	15	15
	Usi civili vettoriati CASIC - costa sud-occidentale	5	5

Art. 2.

L'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato ad erogare al settore irriguo — distretti gestiti dal consorzio di bonifica della Sardegna meridionale —, nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre 1999 una quantità di risorsa idrica non superiore a 8,5 milioni di m^3, facenti parte della dotazione (64 milioni di m^3) assegnata per l'anno idrologico 1999-2000.

Art. 3.

In relazione all'eventualità che gli eventi climatici del prossimo anno idrologico siano ancora più siccitosi di quelli finora storicamente rilevati, a partire dal 1° gennaio 2000 l'erogazione irrigua sarà sospesa e ripresa

solo quando le scorte negli invasi del sistema Flumendosa-Campidano consentiranno di considerare garantita la tutela dei servizi essenziali del settore civile.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 agosto 1999

Il commissario governativo: PILI

99A7388

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso abitazione, commerciale e artigianale in località Trepalle da parte dei signori Rodigari Ezio, Bernardino e Vilma Lucia. (Deliberazione n. VI/44095).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 27 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Rodigari Ezio, Bernardino e Vilma Lucia per la manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso abitazione, commerciale e artigianale in località Trepalle;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 31, mappali numeri 40-54, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria di un fabbricato ad uso abitazione, commerciale e artigianale in località Trepalle da parte dei signori Rodigari Ezio, Bernardino e Vilma Lucia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7249

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato, di un accessorio e la sistemazione di una strada d'accesso in località Pozzacher da parte del sig. Pietroboni Vittorio. (Deliberazione n. VI/44096).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 1° marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pietroboni Vittorio per la ristrutturazione di un fabbricato, di un accessorio e la sistemazione di una strada d'accesso in località Pozzacher;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 7, mappali numeri 4, 5, 17, 18, 20, 22, 23, foglio n. 4, mappale n. 4, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato, di un accessorio e la sistemazione di una strada d'accesso in località Pozzacher;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Capo di Ponte dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di approvvigionamento idropotabile mediante realizzazione di una nuova opera di presa denominata «San Rocco» e della condotta adduttrice «San Rocco-Valzel de L'Erba» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/44097).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Capo di Ponte (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per opere di approvvigionamento idropotabile mediante realizzazione di una nuova opera di presa denominata «San Rocco» e della condotta adduttrice «San Rocco-Valzel de L'Erba»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Capo di Ponte (Brescia), foglio n. 2, mappali numeri 389, 372, 275, 91, 88, 87, 86, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di approvvigionamento idropotabile mediante realizzazione di una nuova opera di presa denominata «San Rocco» e della condotta adduttrice «San Rocco-Valzel de L'Erba»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7251

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di cinta e l'allacciamento dell'acquedotto in località Palù del Mortirolo da parte del sig. Viscardi Angelo. (Deliberazione n. VI/44098).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 25 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Viscardi Angelo per la realizzazione di un muro di cinta e l'allacciamento dell'acquedotto in località Palù del Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5, mappali numeri 97, 98, 186, B, foglio n. 6, mappali numeri 95, 97 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di cinta e l'allacciamento dell'acquedotto in località Palù del Mortirolo da parte del sig. Viscardi Angelo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7252

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola Cavri-Doasel-Sella da parte della sig.ra Panini Domenica. (Deliberazione n. VI/44099).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione

di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 19 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Panini Domenica per la realizzazione di una strada agricola Cavri-Doasel-Sella;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio n. 9 mappali numeri 97, 126, 136, 138, 141, 142, 144, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 165, 166, 168, 171, 172, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198, 201, 203, 283, foglio n. 10, mappali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 65, 83, 85, 86, 87, foglio n. 11, mappali numeri 1, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 28, 35, 36, 42, 43, 44, 49, 50, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 94, 103, 104, 108, 382, foglio n. 12, mappali numeri 50, 51, 52, 53, 54, 55, 84, 129, 693, foglio n. 13, mappali numeri 72, 73, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola Cavri-Doasel-Sella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7253

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vezza d'Oglio dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di captazione di risorse idriche ed immissione delle stesse nell'acquedotto comunale in località Alpe Rovaia da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/44100).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 5 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Vezza d'Oglio (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di opere di captazione di risorse idriche ed immissione delle stesse nell'acquedotto comunale in località Alpe Rovaia;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vezza d'Oglio (Brescia), foglio n. 12, mappale n. 10, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di captazione risorse idriche ed immissione delle stesse nell'acquedotto comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Menarola dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione del fabbricato Alpe Forcola da parte della sig.ra Rogantini Loredana. (Deliberazione n. VI/44101).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto

lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 29 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Menarola (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Rogantini Loredana per la ristrutturazione del fabbricato Alpe Forcola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Menarola (Sondrio), foglio n. 1, mappale n. 75, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione del fabbricato Alpe Forcola;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione di struttura ad uso turistico-ricettivo in via Rin da parte della sig.ra Peita Diana. (Deliberazione n. VI/44102).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 7 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Peita Diana per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione di struttura ad uso turistico-ricettivo in via Rin;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 28, mappale n. 606, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione di struttura ad uso turistico-ricettivo in via Rin da parte della sig.ra Peita Diana;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di miglioramento della viabilità della strada consortile in località Stabiel da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. VI/44103).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 7 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo per lavori di miglioramento della viabilità della strada consortile in località Stabiel;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 46, mappali numeri 54, 73, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di miglioramento della viabilità della strada consortile in località Stabiel da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del piano di recupero di un fabbricato rurale e la sistemazione esterna in località Biancadino da parte dei signori Cimetti Michele, Pietro e Antonio. (Deliberazione n. VI/44104).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compa-

tibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 11 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Cimetti Michele, Pietro, Antonio per la realizzazione del piano di recupero di un fabbricato rurale e la sistemazione esterna in località Biancadino;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 31, mappali numeri 62, 71, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del piano di recupero di un fabbricato rurale e la sistemazione esterna in località Biancadino da parte dei signori Cimetti Michele, Pietro, Antonio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la sistemazione di un terreno in località Campello da parte del sig. Bonetti Edoardo. (Deliberazione n. VI/44105).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 7 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bonetti Edoardo per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la sistemazione di un terreno in località Campello;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 16, mappali numeri 143, 333, 106 b, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale e la sistemazione di un terreno in località Campello da parte del sig. Bonetti Edoardo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero in località Avedo da parte del sig. Rinaldi Beniamino. (Deliberazione n. VI/44106).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 29 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Rinaldi Beniamino per la realizzazione di piano di recupero in località Avedo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 9, mappali numeri 426, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 236, 273, 276, 275, 332, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 338, 390, 391, 339, 346 e strada comunale Avedo, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero località Avedo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un garage interrato in località Trepalle da parte dei signori Rodigari Alessandro e Rita. (Deliberazione n. VI/44107).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 23 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Rodigari Alessandro e Rita per la realizzazione di un garage interrato in località Trepalle;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 44, mappali numeri 189, 190, 191 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un garage interrato in località Trepalle;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione con adeguamento di un fabbricato di Alpeggio da parte del sig. Ambrosini Giancarlo. (Deliberazione n. VI/44108).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Piuro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Ambrosini Giancarlo per la ristrutturazione con adeguamento di un fabbricato di Alpeggio in località Valle di Lei Alpe Caurga;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Piuro (Sondrio), foglio n. 6, mappale n. 26, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione con adeguamento di un fabbricato di Alpeggio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7262

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Carenno e Erve dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzole di atterraggio per elicotteri da parte della Comunità montana Valle S. Martino. (Deliberazione n. VI/44109).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 3 marzo 1999 è pervenuta l'istanza dei comuni di Carenno e Erve, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Comunità montana Valle S. Martino per la realizzazione di piazzole di atterraggio per elicotteri;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed

urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Carenno, foglio n. 9, mappali numeri 1083-1464 e Erve foglio 9 mappale 35, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzole per atterraggio elicotteri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico «Valfin-Monte della Neve» e relative opere accessorie da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. VI/44110).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione

della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 23 aprile 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della soc. Mottolino S.p.a. per la realizzazione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico «Valfin - Monte della Neve»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 31, mappali numeri 27, 28, 34, foglio 33, mappale n. 151, foglio 41, mappali numeri 16, 18, 88, 89, 90, 234, 235, 236, 237, foglio 43, mappali numeri 6, 7, foglio 51, mappale n. 19, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico «Valfin - Monte della Neve» da parte della soc. Mottolino S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una centralina idroelettrica dell'Entovasco - Varianti a precedenti autorizzazioni a seguito delle deliberazioni della giunta regionale della Lombardia n. 56146/94 e 15728/96 da parte della Tecnowatt S.r.l. (Deliberazione n. VI/44111).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto

«Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'articolo 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 30 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Tecnowatt S.r.l. per la realizzazione di una centralina idroelettrica dell'Entovasco - varianti a precedenti autorizzazioni a seguito delle deliberazioni della giunta regionale della Lombardia n. 56146/94 e 15728/96;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Preso atto delle delibere della giunta regionale della Lombardia n. 45146 del 20 settembre 1994 e della giunta regionale della Lombardia n. 15728 del 12 luglio 1996.

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), foglio n. 7, mappali numeri 7, 8, 10, 11, foglio 8 mappali numeri 92, 412, 413, 139, 93, foglio n. 14, mappali numeri 42, 280 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una centralina idroelettrica all'Entovasco - varianti a precedenti autorizzazioni a seguito delle deliberazioni della giunta regionale della Lombardia n. 56146/94 e 15728/96 da parte della Tecnowatt S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7265

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di strada agro-silvo-pastorale in località «Quadrada» da parte dei signori Foppoli Angela e Rinaldi Stefano. (Deliberazione n. VI/44112).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 3 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Foppoli Angela e Rinaldi Stefano per la realizzazione di tratto di strada agro-silvo-pastorale località «Quadrada»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 14, mappali numeri 232, 233, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tratto di strada agro-silvopatorale località «Quadrada» da parte dei signori Foppoli Angela e Rinaldi Stefano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato e la realizzazione di una fossa biologica da parte del sig. Pinalli Giuseppe. (Deliberazione n. VI/44113).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare

la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 3 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pinalli Giuseppe per la ristrutturazione fabbricato-realizzazione fossa biologica;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 6, mappali numeri 279, 3, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato-realizzazione fossa biologica da parte del sig. Pinalli Giuseppe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7267

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1999.

Modificazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, in vigore per la parte relativa alle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la tabella XLV/2 di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto rettorale n. 0-1796 del 31 ottobre 1997 con il quale sono stati modificati gli ordinamenti di trentatre scuole di specializzazione dell'area medica;

Vista la modifica di statuto relativa all'ampliamento del numero massimo di specializzandi che possono iscriversi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, approvata dal senato accademico dell'Università di Pisa nella seduta del 30 marzo 1999 con deliberazione n. 224;

Accertato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato la suddetta modifica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato, nella parte

relativa all'ordinamento della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, come di seguito indicato;

Art. 2.

La nuova formulazione dell'art. 6 è la seguente: «Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in ventiquattro per ogni singolo anno di corso, per un totale di novantasei specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5».

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 29 luglio 1999

Il rettore: MODICA

99A7268

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1999.

Modificazioni all'ordinamento didattico dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 21 aprile 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la quale il consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa al decreto ministeriale 26 febbraio 1999;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa della facoltà di lingue e letterature straniere, è modificato come segue:

(Omissis);

Le lingue di specializzazione del diploma sono due scelte tra le seguenti:

(Omissis);

L21Y lingua russa;

(Omissis).

Lingua straniera 1 (due annualità ognuna con prova scritta) a scelta tra:

(Omissis);

L21Y lingua russa;

(Omissis).

Lingua straniera 2 (due annualità ognuna con prova scritta) a scelta tra:

(Omissis);

L21Y lingua russa;

(Omissis).

Lingua straniera 1 (una annualità con prova scritta) a scelta tra:

(Omissis);

L21Y lingua russa;

(Omissis).

Lingua straniera 2 (una annualità con prova scritta) a scelta tra:

(Omissis);

L21Y lingua russa;

(Omissis).

Aree delle discipline opzionali.

Area 1. *Storico-culturale:*

(Omissis);

L21Y lingua russa;

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 30 luglio 1999

Il rettore: BO

99A7269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi relativi alle avvenute scadenze del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 1° settembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva n. 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie L - n. 318 del 27 novembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 1999.

Il giorno 1° settembre 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva n. 99/28/CE della Commissione del 21 aprile 1999, che modifica la direttiva n. 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie L - n. 118 del 6 maggio 1999.

99A7536

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 agosto 1999

Dollaro USA	1,0573
Yen giapponese	115,53
Dracma greca	326,35
Corona danese	7,4344
Corona svedese	8,6910
Sterlina	0,65850
Corona norvegese	8,2795
Corona ceca	36,573
Lira cipriota	0,57840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,89
Zloty polacco	4,2084
Tallero sloveno	196,5852
Franco svizzero	1,5997
Dollaro canadese	1,5753
Dollaro australiano	1,6564
Dollaro neozelandese	2,0439
Rand sudafricano	6,4330

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7556

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni detonatori elettrici microritardati

Con decreto ministeriale n. 559/C.12148-XV.J(2044) del 4 agosto 1999, i detonatori elettrici microritardati denominati:

Riodet S25, da utilizzare sia all'aperto che in galleria, nei seguenti numeri e tempi di ritardo:

Numero di ritardo	Tempo di ritardo in millisecondi
1	25
2	50
3	75
4	100
5	125
6	150
7	175
8	200
9	225
10	250
11	275
12	300
13	325
14	350
15	375
16	400
17	425
18	450
19	475
20	500
22	550
24	600
26	650
28	700
30	750

Riodet I25, da utilizzare sia all'aperto che in galleria, nei seguenti numeri e tempi di ritardo:

Numero di ritardo	Tempo di ritardo in millisecondi
1	25
2	50
3	75
4	100
5	125
6	150
7	175
8	200
9	225
10	250
11	275
12	300
13	325
14	350
15	375
16	400
17	425
18	450
19	475
20	500
22	550
24	600
26	650
28	700
30	750

Riodet AI25, da utilizzare sia all'aperto che in galleria, nei seguenti numeri e tempi di ritardo:

Numero di ritardo	Tempo di ritardo in millisecondi
1	25
2	50
3	75
4	100
5	125
6	150
7	175
8	200
9	225
10	250
11	275
12	300
13	325
14	350
15	375
16	400
17	425
18	450
19	475
20	500
22	550
24	600
26	650
28	700
30	750

che la INTER.E.M. S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) intende importare dalla ditta Union Explosivos - Ensign Bickford Sistemas De Iniciacion (UEB) - Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0030, 1.1B.

99A7387

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Revere e Montereale

Con decreto interministeriale n. 983 in data 3 agosto 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex Batteria Cà Moretto», sito nel comune di Revere (Mantova) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 14, mappali numeri 26, 170 e 171 del N.C.T. ed alla partita n. 140, foglio n. 14, mappali numeri 26, 170 e 171 del N.C.E.U. per una superficie di mq 3.110.

Con decreto interministeriale n. 981 datato 28 luglio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quello dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono di tiro a segno» sito in comune di Montereale (Aquila) intestato in catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 139197, foglio n. 77, mappali numeri 229, 230, 231 e foglio n. 85, mapale n. 17 del N.C.T. ed alla partita n. 1001322, foglio n. 77, mappale n. 229 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di mq 2.812.

99A7342

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo del Metapontino, società cooperativa a responsabilità limitata, in Pisticci.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 29 luglio 1999, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo del Metapontino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pisticci (Matera), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

99A7329

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 4636 del 2 agosto 1999 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale 00465850485;

partita I.V.A. 12518710152,

è rilasciata dalla data di notifica del presente atto:

1) l'autorizzazione in via provvisoria per la durata di mesi trentasei a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori prodotti nel proprio stabilimento a partire da preforme costituite dai seguenti polimeri prodotti dalla Eastman Chemical B.V. (Zug, Svizzera):

Pet «Eastapak Aqua Polymer 18696»;

Pet «Eastapak Copolyester 9921 W»,

e tornite dalle seguenti ditte:

Recoaro S.p.a. - stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza);

Sanpellegrino S.p.a. - stabilimenti di San Pellegrino Terme (Bergamo), Cepina Valdisotto (Sondrio), S. Giorgio in Bosco (Padova) e Garessio (Cuneo);

2) l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna», sia nella forma naturale che addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di cl 25, 33, 50, 75 e 100, oltre a quelli già autorizzati, prodotti nel materiale autorizzato dai seguenti provvedimenti:

delibera G.R.T. n. 427 del 17 gennaio 1983 (autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale «Panna» del tipo «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» rispettivamente in contenitori di vetro della capacità di cl 25, 45, 90, 180 e cl 45 e 90);

delibera G.R.T. n. 6455 del 29 giugno 1987 (autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale «Panna» del tipo «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» in contenitori in Pet Vivypak della capacità di cl 25, 50, 75, 100, 150 e 200);

delibera G.R.T. n. 10539 del 21 novembre 1988 (autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale «Panna» del tipo «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» in contenitori in Pet Lighter, Pet Melinar B90 e Pet Vivypak della capacità di cl 25, 50, 75, 100, 150 e 200), rinnovata con delibera G.R.T. n. 1400 del 19 febbraio 1990);

delibera G.R.T. n. 207 del 10 gennaio 1994 (autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori in Pet Lighter, Melinar B90, Vivypak, Caripak e Polyclear T86 della capacità di cl 25, 33, 50, 75, 100, 150 e 200), rinnovata con delibera G.R.T. n. 518 dell'11 febbraio 1997;

delibera G.R.T. n. 7380 del 26 luglio 1994 (autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori in Pet Starlight della capacità di cl 25, 33, 50, 75, 100, 150 e 200), rinnovata con delibera G.R.T. n. 2008 del 5 luglio 1995 e decreto n. 6904 del 9 novembre 1998;

decreto n. 3282 del 9 giugno 1998 (autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori in Pet Starlight Grado R.B. della capacità di cl 25, 33, 50, 75, 100, 150 e 200), rinnovata con decreto n. 4311 del 12 luglio 1999;

decreto n. 1611 del 2 aprile 1999 (autorizzazione a confezionare l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori in Pet Shinpet 5015W, Ramapet 30 e Ramapet 30WW della capacità di cl 25, 33, 50, 75, 100, 150 e 200).

La società Panna S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie ottenute a partire dalle preforme di cui al punto (1).

Con decreto dirigenziale n. 4638 del 2 agosto 1999 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479;

partita I.V.A. 01439060466,

è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria alla nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Silva» nelle seguenti proporzioni: per il 30% dal pozzo P1, per il 30% dal pozzo P2 e per il 40% dal pozzo P3.

La composizione chimica della miscela deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. tutela della risorsa idrica del Dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Firenze il 16 giugno 1999.

99A7343

COMUNE DI CALTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CALTO (provincia di Rovigo), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«1. di confermare l'aliquota I.C.I. per il 1999 nella misura del 5,75 per mille;

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione in L. 200.000».

99A7537

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi del Sannio è vacante il seguente posto di professore di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali intende procedere mediante trasferimento:

un posto presso il settore scientifico-disciplinare n. E06X - Biologia applicata

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Port'Arsa, 11 - 82100 Benevento, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno comunque dichiarare nella domanda:

a) l'attuale qualifica;

b) il settore scientifico-disciplinare al quale afferiscono;

c) la data dalla quale prestano servizio presso la facoltà di appartenenza;

d) la classe stipendiale in godimento.

99A7504

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del Testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238; dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi del Sannio è vacante il seguente posto di professore di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà di ingegneria intende procedere mediante trasferimento:

un posto presso il settore scientifico-disciplinare n. H07B - Tecnica delle costruzioni.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria - Palazzo Bosco Lucarelli, piazza Roma - 82100 Benevento, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno comunque dichiarare nella domanda:

a) l'attuale qualifica;

b) il settore scientifico-disciplinare al quale afferiscono;

c) la data dalla quale prestano servizio presso la facoltà di appartenenza;

d) la classe stipendiale in godimento.

99A7505

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 66 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare n. D01B - Geologia stratigrafica e sedimentologica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

c) il settore scientifico-disciplinare.

99A7369

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 26 luglio 1999 dell'Università di Urbino, concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1999)

Nell'Allegato *C* del decreto rettorale citato in epigrafe, riportato alla pag. 15, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «M07E *Semeiotica;*», leggasi: «M07E *Semiotica;*».

99A7524

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* . . . . L. **1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . L. **1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . L. **4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **474.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035